

STATUTO

ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PIEDIMONTE SAN GERMANO FR
VIA CARLO D'AGUANNO 11/13

Numero REA: FR - 163696

Codice fiscale: 02597940606

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 17-12-2018 - Statuto completo	2
--	---

Allegato B) - Repertorio n. 10313 - Raccolta n. 6801
STATUTO DELLA "ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Articolo 1) — Denominazione.

E' costituita una società cooperativa denominata: "ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".

Articolo 2) — Sede sociale.

La società ha sede nel Comune di Piedimonte San Germano (FR).

Articolo 3) — Domicilio dei soci.

Il domicilio dei soci, per tutto quanto concerne i loro rapporti con la società, si intende eletto, a tutti gli effetti di legge, nel luogo indicato nel libro dei soci.

Articolo 4) — Durata.

La durata della società è stabilita fino al giorno 31 dicembre 2050.

TITOLO II

NORME APPLICABILI

Articolo 5) — Leggi speciali e norme sulla società per azioni.

Alla cooperativa si applicano le norme delle leggi speciali che regolano il tipo di cooperativa in oggetto e l'attività d'impresa corrispondente all'oggetto sociale, ed in particolare

1) — le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, in tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera, ed in particolare, le disposizioni della legge 3 aprile 2001 n. 142, e successive modificazioni, relative alla posizione dei soci lavoratori;

2) — le disposizioni sulle Onlus, in quanto la cooperativa sociale è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del d.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460; le norme del d.lgs. 117/2017;

3) — in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le norme del codice civile relative alle società cooperative; nonché, in quanto compatibili le disposizioni sulla società per azioni.

TITOLO III

REQUISITI DI NON LUCRATIVITA' E MUTUALITA' PREVALENTE

Articolo 6) — Clausole non lucrative e mutualità prevalente

Ai sensi dell'articolo 2514, comma 1, del codice civile:

a) — è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) — è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, o comunque posseduti dagli stessi, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) — è fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori, sia durante la vita della società che in fase di liquidazione e/o chiusura della stessa;

d) — è fatto obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La cooperativa svolge la propria attività, ai sensi dell'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile, avvalendosi, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci cooperatori, ancorché non in via prevalente, e con lo scopo di procurare beni e servizi di particolare rilevanza sociale a soggetti appartenenti a particolari categorie, anche di non soci, come meglio risulta dalle previsioni del presente statuto relative allo scopo mutualistico ed all'oggetto sociale.

Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civile, cooperativa a mutualità prevalente (art. 111-septies disp. att. c.c.).

Gli amministratori, ed i sindaci se nominati, documentano — nella relazione sulla gestione e nella relazione dei sindaci — i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico (art. 2545 del codice civile), tenendo conto delle particolarità dello scopo mutualistico proprio delle cooperative sociali ai sensi dell'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile. A tal fine, essi devono in particolare evidenziare:

— il rapporto tra la gestione sociale attuata e la causa mutualistica della cooperativa, e quindi le modalità di

organizzazione dell'attività mutualistica della società a beneficio dei particolari destinatari dell'attività sociale evidenziando le percentuali di impiego dei soci lavoratori nel conseguimento dell'oggetto sociale;

— i criteri seguiti per la distribuzione degli utili, per la formazione delle riserve statutarie e per l'ammissione di nuovi soci cooperatori;

— i criteri seguiti nella raccolta dei prestiti sociali, e nell'impiego delle relative risorse;

— i criteri seguiti per l'assunzione di partecipazioni in altre società;

— il rapporto esistente tra le partecipazioni dei soci cooperatori e l'ammontare degli strumenti finanziari emessi dalla società, e della relativa remunerazione.

TITOLO IV SCOPO – OGGETTO

Articolo 7) — Definizione dello scopo e attività mutualistica.

La cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza fini speculativi, lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione e l'erogazione di servizi socio-sanitari ed educativi, di cui all'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381. Il tutto con l'obiettivo di conseguire finalità di solidarietà sociale e di sostegno delle famiglie e di persone disagiate, nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della beneficenza, istruzione e formazione, a favore degli anziani, disabili, adulti e bambini, per assicurare le migliori condizioni di vita sotto il profilo morale, sociale e materiale, e per prevenire, ridurre e rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio, di emarginazione e di disagio sociale.

Ai fini di cui sopra, i servizi sociali possono essere forniti ai terzi, facenti parte delle categorie bisognose di intervento sociale per motivazioni connesse all'età o alla condizione personale, familiare o sociale, sia gratuitamente, sia a pagamento, a condizioni peraltro possibilmente migliori di quelle rinvenibili sul mercato.

La cooperativa si propone, nel contempo, di far conseguire ai propri soci cooperatori occasioni di lavoro nel settore dei servizi sociali, ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato. Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire nella propria sfera individuale è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attività lavorativa a favore della cooperativa, continuità di occupazione, con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Articolo 8) — Oggetto sociale.

La cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio scopo mutualistico, ed agli interessi e requisiti dei propri soci cooperatori, ha per oggetto:

- l'organizzazione, la conduzione, il controllo e la fornitura dei servizi di assistenza socio sanitaria e cura domiciliare in ogni loro forma, tramite personale specializzato, agendo per conto di enti privati e pubblici, in proprio o tramite terzi;
- l'organizzazione e la gestione di centri e strutture, residenziali e semiresidenziali, per la prestazione, da parte di professionisti, sotto la direzione di responsabili sanitari, di servizi medici, infermieristici e sanitari, in genere di cura, riabilitazione e lungodegenza (RSA), comprese le prestazioni al domicilio del paziente;
- gestione, organizzazione ed erogazione di servizi sanitari presso ambulatori e/o infermerie aziendali ivi compresi siti produttivi e cantieri;
- l'organizzazione e la gestione di strutture sanitarie per le cure di pazienti oncologici (HOSPICE) nonché l'eventuale gestione dei pazienti oncologici nell'ambito delle cure domiciliari. Oltre a quanto sopra, la gestione di pazienti nefropatici o comunque affetti da patologie dell'apparato renale in un percorso assistenziale che preveda la gestione dei citati malati attraverso l'ausilio di apparecchiature elettromedicali per emodialisi (peritoneale ed emodialisi) nell'ambito domiciliare e/o in strutture sanitarie pubbliche e private. Inoltre la gestione del paziente affetto da diabete nell'ambito della presa in carico globale sia essa domiciliare o finalizzata alla gestione delle patologie correlate nonché di gestione dei pazienti affetti da epatopatie nell'ambito del percorso assistenziale;
- gestione di attività di nutrizione artificiale (NAD), fornendo altresì attività assistenza domiciliare integrata (ADI);
- la realizzazione, lo sviluppo e la distribuzione, anche al dettaglio, di coupon, anche prepagati, per l'acquisto di prodotti e servizi medico sanitari (quali, a titolo esemplificativo: infermieristici, fisioterapici, di medicina specialista, e simili) forniti da terzi;
- fornitura servizi diurni e/o notturni di assistenza integrativa e/o sostitutiva a quella familiare a domicilio, presso ospedali, presidi sanitari, case di cura, case di riposo, luoghi di villeggiatura, ad anziani, ammalati, disabili ed ai degenti, avvalendosi anche delle prestazioni autonome di collaboratori non soci;
- erogare, coordinare e gestire servizi socio-assistenziali generici e qualificati, servizi sanitari infermieristici, prestazioni

specialistiche, sia in proprio che in convenzione con enti pubblici e privati nonché con organizzazioni di servizi;

- erogare, coordinare e gestire servizi socio-educativi-assistenziali a tutela della persona, rivolti a ragazzi, giovani, studenti, per conto di enti pubblici privati, nonché con organizzazioni di servizi;
- favorire la formazione professionale dei propri soci tramite appositi corsi utili ad elevare il livello delle prestazioni che i soci svolgono presso terzi, il tutto non finalizzato all'inserimento lavorativo;
- erogare, coordinare e organizzare corsi/eventi formativi rivolti al proprio personale e a terzi, il tutto non finalizzato all'inserimento lavorativo;
- adoperarsi affinché ciascun socio possa effettuare le proprie prestazioni professionali nel rispetto delle proprie capacità e della sua dichiarata disponibilità;
- favorire un rafforzamento del livello di autonomia dell'utente nel suo contesto di vita e nel rispetto della sua autodeterminazione;
- erogare servizi finalizzati all'assistenza e la cura di bambini, anziani, ragazze - madri, soggetti disabili psichici e fisici, volte all'integrazione nella vita sociale con riferimento alle leggi emanate ed emanande;
- la realizzazione e la gestione di opere per l'inserimento dell'anziano e del disabile psichico o fisico nella società (parchi pubblici, stabilimenti idrotermali, locali di ritrovo, biblioteche, alberghi, o villaggi turistici, sale per concerti ed attività socio - culturali);
- gestione di centri diurni d'assistenza e d'incontro per minori, ragazze - madri, disabili psichici e fisici ed anziani;
- la creazione e gestione di case famiglie, comunità alloggio, case albergo, case protette per minori, ragazze - madri, disabili psichici e fisici, anziani ed altri soggetti privi d'assistenza familiare;
- gestione di centri d'accoglienza per ospitalità diurna o residenziale temporanea; soggiorni vacanze;
- la gestione di asili nido, scuole materne, nonché dei servizi ausiliari di collegamento, della gestione di strutture sociali scolastiche e parascolastiche, nell'ambito di quanto altro può essere necessario per assicurare condizioni materiali e sociali che permettano la realizzazione del diritto alla maternità ed il libero ed armonico sviluppo del bambino;
- la promozione, in collaborazione con gli enti preposti, di studi e ricerche tendenti a favorire ogni iniziativa necessaria al conseguimento degli scopi sociali;
- lo sviluppo di studi sulle condizioni ed i problemi delle persone svantaggiate, nonché l'effettuazione d'indagini conoscitive;
- l'istituzione e la gestione del tele-soccorso, teleassistenza, teleconsulto, telemonitoraggio e tele-medicina;
- la realizzazione e/o la gestione di soggiorni climatici marini, montani e termali;
- la creazione e/o la gestione d'impianti polivalenti;
- la gestione del servizio di segretariato sociale e informagiovani;
- gestire servizi di aiuto domestico alle famiglie dei portatori di handicap, trasporto ed assistenza igienico-sanitario nelle scuole;
- gestione di servizi di diagnostica domiciliare;
- gestioni di attività di assistenza sociale continua a favore di minori e di particolari categorie di persone non completamente autosufficienti, in cui le cure mediche rivestono carattere marginale: attività di orfanotrofi, centri di accoglienza per minori, ricoveri temporanei senza tetto ed immigrati, istituti di assistenza a favore di madri e bambini.
- gestione di centri di reinserimento sociale per persone con problemi personali o sociali e quindi il servizio di prima accoglienza ai profughi e housing sociale,
- servizi di trasporto di persone in genere e di infermi con servizio di autoambulanza, macchine attrezzate ed altri mezzi in genere, servizio di pronto soccorso e/o emergenza sanitaria diurno e notturno con autoambulanza e/o altri automezzi all'uopo autorizzati;
- servizi di trasporto sangue e liquidi biologici;
- servizi di trasporto di alunni delle scuole primarie e secondarie, nonché degli utenti delle strutture residenziali e semiresidenziali;
- aprire e gestire strutture ricettive di ogni tipo a tempo determinato e indeterminato, anche in collaborazione con enti pubblici - territoriali, per fornire un alloggio e distribuzione pasti e generi alimentari a persone, che ne siano sprovviste e versino in ogni caso in situazione di difficoltà;
- gestione di mense aziendali, ospedaliere e scolastiche ivi compreso il trasporto dei pasti;
- la gestione di strutture di pronto intervento per tutti i casi di emarginazione sociale, ivi comprese case per ferie, colonie, strutture alberghiere e simili;

- realizzazione, cura e manutenzione di parchi e giardini per abitazioni pubbliche e private, edifici privati e pubblici (scuole, ospedali, edifici amministrativi, campi sportivi, chiese e simili), terreni comunali (parchi, aree verdi, cimiteri e simili), aree verdi per vie di comunicazione (strade, vie ferroviarie e tranviarie, vie navigabili, porti e aeroporti), edifici industriali e commerciali.

La cooperativa potrà gestire ed erogare servizi nel rispetto e con eventuali autorizzazioni disposte da specifiche normative caso per caso.

Per il conseguimento degli scopi sociali la cooperativa inoltre potrà:

- collaborare a qualsiasi livello con la pubblica amministrazione per la progettazione, lo studio, la realizzazione di attività da gestire congiuntamente;

- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese, società cooperative, consorzi od enti, costituiti o costituenti, e partecipare alle loro attività concedendo, all'occorrenza, prestiti in denaro e proprie fidejussioni;

- dare adesione ad enti ed organismi pubblici e privati i cui scopi siano affini o complementari a quelli della cooperativa, ove raggiunto il numero minimo legale.

La cooperativa potrà, importare, esportare, ideare, creare, fabbricare, produrre, trasformare, noleggiare, manutenzionare e commercializzare, all'ingrosso, al minuto e per corrispondenza, qualsiasi tipo di prodotto destinato a qualsivoglia utilizzo, nei settori sopra indicati, nei limiti e nel rispetto delle norme vigenti di tempo in tempo.

La cooperativa non svolgerà attività riservate per legge a professionisti iscritti in appositi albi protetti e comunque in relazione a quanto sopra si precisa che ove la società sia richiesta di fornire servizi che costituiscano comunque oggetto di attività professionale, tali servizi verranno svolti direttamente da professionisti a ciò debitamente autorizzati, regolarmente abilitati ed iscritti nei relativi albi professionali, i quali agiranno autonomamente sotto la propria personale responsabilità, stipulando con la società contratti di lavoro subordinato od autonomo.

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare e mobiliare necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché:

1) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in società di capitali che svolgano attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, partecipazioni strettamente finalizzate e quindi necessarie ed utili al raggiungimento degli scopi sociali con tassativa esclusione di qualsiasi attività di collocamento;

2) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma agli enti cui la cooperativa aderisce o enti del proprio gruppo, il tutto purché non in via prevalente rispetto all'oggetto principale e purché non svolto nei confronti del pubblico e comunque nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle leggi vigenti;

3) favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali, culturali e ricreative sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad organismi ed enti idonei.

La società non potrà esercitare attività finanziaria nei confronti del pubblico.

La cooperativa potrà accedere, per il conseguimento dell'oggetto sociale, alle agevolazioni derivanti da leggi nazionali, regionali ed europee.

In relazione allo scopo potrà far parte di associazioni, consorzi ed altre organizzazioni aventi scopo affine al proprio.

La società si avvarrà prevalentemente del lavoro dei soci; potrà avvalersi anche dell'opera di terzi, sempre rispettando le condizioni per la mutualità prevalente.

La cooperativa può ricevere prestiti dai soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo criteri e limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. L'assemblea disciplinerà, con apposito regolamento, le modalità dei prestiti.

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545 - septies c.c.

I rapporti mutualistici sono retti dal principio della parità di trattamento per soci cooperatori.

TITOLO V

SOCI COOPERATORI – RAPPORTI SOCIALI

Articolo 9) — Requisiti soggettivi dei soci cooperatori.

Possono essere soci cooperatori:

a) — le persone fisiche che siano maggiori di età e legalmente capaci di agire, disponibili a prestare la propria attività lavorativa per il conseguimento dell'oggetto sociale, in qualità di “soci lavoratori” della cooperativa; precisato che — ai sensi dell'art. 10 della legge n. 381/1991 — alle cooperative istituite ai sensi della presente legge non si applicano le disposizioni di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815;

b) — le persone fisiche bisognose di intervento sociale, rientranti nelle categorie previste nell'oggetto sociale, in qualità di “soci utenti”, o “soci fruitori” della cooperativa;

c) — i soci volontari, quali definiti dall'art. 9 della legge n. 381/1991, disponibili a prestare la propria attività gratuitamente, per fini di solidarietà;

d) — le persone giuridiche pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto — ai sensi dell'art. 11 della legge n. 381/1991 — il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

I soci appartenenti alle distinte categorie di cui alle superiori lettere a), b), c) e d) costituiscono separate categorie di soci, anche agli effetti degli articoli 2376, 2540 e 2542 del codice civile.

Articolo 10) — Ammissione dei soci cooperatori e diritti dei soci cooperatori

Chi desidera divenire socio cooperatore deve presentare domanda di ammissione, indirizzata alla società, dichiarando di conoscere e accettare integralmente lo statuto ed i regolamenti della cooperativa, di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla legge e dal presente statuto, e di non svolgere attività concorrente o in contrasto con quella della cooperativa, ed indicando l'importo della partecipazione che intende sottoscrivere.

Sulla base della domanda di ammissione, l'organo amministrativo accerta la sussistenza dei requisiti soggettivi, l'inesistenza di cause di incompatibilità, la sussistenza nella domanda dei requisiti previsti dal presente articolo e l'inesistenza di ragioni, collegate all'interesse sociale, che ostino all'ammissione. In caso di esito positivo dell'accertamento, l'organo amministrativo delibera quindi l'ammissione del socio, dandogliene tempestiva comunicazione ed invitandolo ad eseguire il versamento del capitale, dell'eventuale sopraprezzo e della tassa di ammissione, entro sette giorni; cura quindi — solo dopo che siano stati eseguiti i suindicati versamenti — la relativa annotazione nel libro soci.

Nell'ipotesi in cui l'organo amministrativo non si pronunci entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda di ammissione, il silenzio vale come assenso, sempreché l'aspirante socio sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti.

In caso di diniego di amministrazione, la deliberazione dell'assemblea, che concluda in senso favorevole all'ammissione, è vincolante per l'organo amministrativo.

I soci cooperatori hanno diritto a concludere rapporti mutualistici con la società, secondo le regole stabilite dal presente statuto e dal regolamento mutualistico, nei limiti della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare i suddetti rapporti e di soddisfare gli interessi dei soci medesimi. Correlativamente, la cooperativa ha il dovere di contrarre con i soci cooperatori che ne facciano richiesta, compatibilmente con le esigenze della gestione sociale e la necessità di rispettare il principio di parità di trattamento.

Pertanto, i “soci lavoratori” hanno, nei termini sopra indicati, diritto a concludere contratti di lavoro con la cooperativa.

La cooperativa assicura il coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività sociali, in modo che questi ultimi possano esercitare un'influenza sulle decisioni che devono essere adottate nell'ambito dell'impresa cooperativa, almeno in relazione alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati.

A tal fine è assicurata la partecipazione dei soci cooperatori alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda, con funzione informativa e consultiva, mediante sottoposizione delle relative questioni da parte dell'organo amministrativo all'assemblea, e conseguenti deliberazioni assunte dai soli soci cooperatori, con esclusione dei portatori di strumenti finanziari. Degli esiti del coinvolgimento deve essere fatta menzione nel bilancio sociale.

TITOLO VI

SOCI COOPERATORI – RAPPORTI MUTUALISTICI

Articolo 11) — Regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, come pure nella distribuzione dei ristorni, deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.

Lo scopo mutualistico della società si consegue mediante l'instaurazione di rapporti mutualistici di lavoro tra la società ed i soci cooperatori, distinti ed autonomi rispetto al rapporto sociale.

Più precisamente, i soci cooperatori stipulano con la società, all'atto dell'ammissione in società o successivamente, un ulteriore contratto di lavoro, in forma subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma prevista dalla legge, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, il lavoro a progetto, i contratti di lavoro a tempo parziale e di inserimento, il lavoro a tempo determinato, il lavoro ripartito, il lavoro intermittente; contratti con i quali i soci cooperatori contribuiscono comunque al raggiungimento degli scopi sociali.

Il regolamento mutualistico può prevedere l'adozione, in via alternativa, di diverse tipologie di contratto di lavoro anche per la medesima mansione, fatto salvo il divieto, per ciascun socio, di intrattenere più rapporti di lavoro, appartenenti a tipologie diverse, con la cooperativa.

La scelta della tipologia di contratto di lavoro può essere rimessa dal regolamento mutualistico al socio cooperatore ovvero alla cooperativa; in ogni caso, tale scelta deve essere compatibile con le caratteristiche dell'attività svolta dalla cooperativa, della prestazione lavorativa richiesta al socio cooperatore in relazione ai requisiti di professionalità dello stesso, delle caratteristiche dell'organizzazione aziendale.

Le prestazioni lavorative dei soci cooperatori non costituiscono, in nessun caso, prestazioni accessorie ai sensi dell'art. 2345 del codice civile.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci cooperatori sono disciplinate da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, che definisce l'organizzazione del lavoro dei soci medesimi, secondo le tipologie lavorative previste dal d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

Articolo 12) — Ristorni.

L'assemblea può, in sede di approvazione del bilancio, deliberare – su proposta degli amministratori — la ripartizione di ristorni ai soci cooperatori che intrattengano rapporti mutualistici con la cooperativa, tenendo conto della quantità e della qualità degli scambi mutualistici, ed in particolare facendo riferimento alla misura dei compensi assegnati ai soci lavoratori in base alle rispettive qualifiche (che riflettono sia la quantità delle ore lavorate durante l'anno, sia il valore delle rispettive prestazioni lavorative), e sulla base dei suddetti compensi proporzionalmente distribuire i ristorni.

Le modalità ed i criteri di ripartizione dei ristorni sono inoltre disciplinati in dettaglio dal regolamento mutualistico.

I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi dovuti ai sensi dell'art. 3, comma 1, e comma 2, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142.

Articolo 13) — Obblighi dei soci cooperatori nei rapporti mutualistici.

I soci cooperatori sono obbligati a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo, alle caratteristiche e modalità dell'attività svolta dalla cooperativa, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, in base alle esigenze di quest'ultima ed in conformità alle prescrizioni del regolamento mutualistico. Conseguentemente, i soci cooperatori hanno l'obbligo di mantenersi disponibili, in vista della possibilità che la cooperativa, in presenza di occasioni di lavoro, rivolga loro offerte di impiego; e non possono rifiutare, ove richiesti dalla cooperativa, di stipulare con la stessa i contratti di lavoro che formano oggetto del rapporto mutualistico.

E' fatto divieto ai soci cooperatori di prestare la propria attività lavorativa a favore di soggetti diversi dalla cooperativa, durante il periodo in cui essi soci sono legati da contratto di lavoro con la cooperativa medesima, salvo che si tratti di lavoro a tempo parziale e salvo che si tratti di dipendenti pubblici.

TITOLO VII

AZIONI DEI SOCI COOPERATORI

Articolo 14) — Caratteristiche ed emissione delle azioni dei soci cooperatori.

Le partecipazioni sociali dei soci cooperatori sono rappresentate da azioni del valore nominale pari ad euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) ciascuna. La società potrà emettere azioni dematerializzate.

Nell'ipotesi in cui la cooperativa avesse più di cinquecento soci, ciascun socio cooperatore potrà avere una partecipazione complessiva non superiore al due per cento del capitale sociale.

Articolo 15) — Trasferimento delle partecipazioni azionarie dei soci cooperatori - forma - effetti.

La circolazione delle partecipazioni dei soci cooperatori può avvenire, con effetto nei confronti della cooperativa, solo se il relativo atto ha forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, ed ha effetto, nei confronti della società medesima, nel momento della iscrizione nel libro soci, a norma dell'art. 2355, comma 1, del codice civile.

Articolo 16) - Trasferimento delle partecipazioni azionarie dei soci cooperatori - autorizzazioni

La cessione delle partecipazioni dei soci cooperatori deve essere autorizzata dagli amministratori; in difetto la stessa non produce effetto nei confronti della società, nei confronti della quale il socio cooperatore alienante rimane legittimato all'esercizio dei diritti sociali e mutualistici. L'autorizzazione degli amministratori può essere anche successiva alla conclusione del contratto di cessione.

Ai fini suddetti, il socio cooperatore che intende trasferire la propria partecipazione deve darne comunicazione agli amministratori, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indicando la persona del possibile acquirente, ed

allegando, con riferimento a quest'ultimo, la documentazione richiesta dal presente statuto comprovante i requisiti soggettivi per l'ammissione. Gli amministratori devono deliberare entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; in mancanza, decorso tale termine il socio è libero di trasferire la propria partecipazione.

La deliberazione di diniego di autorizzazione alla cessione deve essere motivata, e può basarsi unicamente sull'assenza in capo al cessionario dei requisiti soggettivi per l'ammissione, esclusa ogni discrezionalità degli amministratori. E' fatta salva la possibilità per questi ultimi di proporre al socio che intende alienare altro acquirente gradito.

Contro la deliberazione di diniego il socio cooperatore può in ogni caso, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, proporre opposizione dinanzi al Tribunale competente. E' comunque fatta salva la possibilità per il socio alienante di denunciare eventuali irregolarità all'autorità di vigilanza, per i provvedimenti previsti dall'art. 2545-sexiesdecies c.c. Le tutele sopra indicate non competono all'aspirante acquirente della partecipazione sociale.

La società deve iscrivere nel libro soci l'acquirente, a seguito della cessione espressamente o tacitamente autorizzata come sopra, se lo stesso ha i requisiti soggettivi previsti per divenire socio cooperatore. Purché sussista quest'ultima condizione, l'iscrizione nel libro soci implica autorizzazione tacita del trasferimento della partecipazione sociale.

In caso di trasferimento di partecipazioni non interamente liberate, il socio cedente risponde verso la cooperativa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dalla data di cessione della partecipazione sociale; è esclusa ogni responsabilità solidale del cessionario.

A seguito della cessione, cessa con effetto immediato il rapporto mutualistico con il socio cooperatore cedente; quest'ultimo può peraltro concordare con gli amministratori una diversa decorrenza dello scioglimento del suddetto rapporto. L'autorizzazione degli amministratori vale comunque come riconoscimento, in capo all'acquirente della partecipazione, del possesso dei requisiti per poter essere titolare, anche in via derivativa, del rapporto mutualistico.

Il presente articolo si applica anche alle cessioni a favore di soci cooperatori, ed alla costituzione di diritti reali sulle partecipazioni sociali, in quanto ammissibili.

Il presente articolo può essere modificato dall'assemblea dei soci, anche introducendo il divieto assoluto di cessione delle partecipazioni sociali, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo.

Articolo 17) - Subingresso di eredi e legatari nella posizione del socio defunto.

In caso di morte del socio cooperatore, i suoi eredi o legatari possono — se provvisti dei requisiti per l'ammissione nella società — chiedere di subentrare nella relativa partecipazione sociale. A tal fine, i suddetti eredi o legatari devono presentare all'organo di amministrazione:

- a) — la richiesta di continuazione del rapporto sociale, avente il medesimo contenuto prescritto dal presente statuto per la domanda di ammissione;
- b) — il certificato di morte, copia dell'eventuale testamento e una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, attestante la qualità di erede, o di legatario delle partecipazioni.

L'organo di amministrazione autorizza il subingresso nella partecipazione sociale con apposita deliberazione, sulla base delle regole di legge e statutarie previste per il caso di trasferimento della partecipazione sociale per atto tra vivi. In presenza dei requisiti di ammissione, gli eredi o legatari hanno un diritto soggettivo all'ammissione: conseguentemente, l'ammissione degli eredi o legatari del socio può essere rifiutata solo in caso di mancanza negli stessi dei requisiti soggettivi. Contro il diniego di ammissione, che deve essere motivato come sopra, gli eredi o legatari del socio possono proporre opposizione dinanzi al Tribunale competente.

La richiesta di subingresso deve essere presentata entro centoottanta giorni dalla morte; trascorso inutilmente tale termine, la partecipazione del socio deceduto è liquidata ai sensi del presente statuto, ed i rapporti mutualistici eventualmente esistenti fra il socio deceduto e la cooperativa sono risolti con effetto immediato.

Qualora esistano debiti scaduti del socio defunto nei confronti della cooperativa, il subingresso di cui sopra è subordinato alla preventiva estinzione di tali obbligazioni, per capitale, interessi ed eventuali spese, da parte dell'erede o del legatario.

Il subingresso nella posizione del socio defunto non può aver luogo qualora, prima della data del decesso, si siano verificate le condizioni per la sua esclusione obbligatoria dalla cooperativa, o sia stato avviato il procedimento di esclusione.

In nessun caso gli eredi o legatari del socio cooperatore sono obbligati al subingresso nella posizione del socio cooperatore defunto.

E' fatto comunque salvo, a prescindere anche dalla sussistenza di requisiti soggettivi, il subingresso automatico di eredi o legatari nei diritti definitivamente acquisiti dal socio cooperatore in dipendenza del rapporto mutualistico.

Gli amministratori non sono comunque tenuti ad attivarsi nel caso in cui nessuna richiesta è presentata dagli eredi o legatari.

In conseguenza della deliberazione di ammissione, gli eredi o legatari del socio sono iscritti tempestivamente a cura degli amministratori nel libro soci.

Articolo 18) — Acquisto di azioni proprie spettanti ai soci cooperatori.

Gli amministratori possono, ai sensi dell'articolo 2529 del codice civile e nei limiti ivi previsti, acquistare o rimborsare azioni dei soci cooperatori.

TITOLO VIII PRESTITI SOCIALI

Articolo 19) — Prestiti sociali.

I soci cooperatori possono effettuare prestiti a favore della cooperativa, esclusivamente finalizzati al conseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto delle vigenti disposizioni in tema di raccolta del risparmio presso soci.

TITOLO IX SOCI COOPERATORI – ESTINZIONE DEL RAPPORTO

Articolo 20) — Recesso del socio cooperatore.

Il socio cooperatore può recedere, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei casi previsti dal presente statuto, ed in particolare:

- a) — allorché il socio non concorra all'adozione di deliberazioni riguardanti la modifica dell'oggetto sociale, il trasferimento della sede della società all'estero, la modifica o soppressione delle clausole mutualistiche, il passaggio alla categoria delle cooperative a mutualità non prevalente, la modifica delle clausole statutarie che disciplinano i ristorni ed i rapporti mutualistici, la trasformazione della società, la fusione eterogenea;
- b) — allorché il socio abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- c) — ogni qualvolta il socio non sia più in grado di partecipare, anche per causa a lui non imputabile, al raggiungimento dello scopo sociale ed all'attività mutualistica.

In caso di silenzio degli amministratori, protratto per oltre sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso, questa si intende accettata per gli effetti dell'art. 2532, comma 2, c.c., e produce effetto con il decorso del sessantesimo giorno dalla suddetta ricezione.

E' fatto salvo, per ciò che attiene alle conseguenze del recesso sui rapporti mutualistici, un accordo tra cooperativa e socio cooperatore receduto in deroga a quanto previsto dalla legge e dal presente statuto.

Articolo 21) — Esclusione del socio cooperatore.

L'organo amministrativo può pronunciare l'esclusione del socio cooperatore dalla società, oltre che nei casi previsti dalla legge, nel caso in cui il socio si renda irreperibile al domicilio comunicato alla cooperativa per oltre centoottanta giorni; ed ogni qualvolta il socio non sia più in grado di partecipare, anche per causa a lui non imputabile, al raggiungimento dello scopo sociale ed all'attività mutualistica.

E' fatto salvo, per ciò che attiene alle conseguenze dell'esclusione sui rapporti mutualistici, un accordo tra cooperativa e socio cooperatore escluso in deroga alle previsioni della legge e del presente statuto.

Articolo 22) — Conseguenze dello scioglimento del rapporto mutualistico sul rapporto sociale. Liquidazione e rimborso delle azioni del socio cooperatore.

Nel caso di scioglimento del rapporto di lavoro per cause ad esso inerenti, il socio cooperatore mantiene la propria qualifica di socio, salva la facoltà degli amministratori di deliberarne l'esclusione, e salva la facoltà di recesso del medesimo socio cooperatore.

I soci cooperatori ed i loro eredi o legatari hanno diritto, a seguito dello scioglimento del singolo rapporto sociale, al rimborso del capitale sociale, secondo quanto stabilito nell'art. 2535 del codice civile.

Il pagamento della quota così liquidata dovrà essere effettuato, senza interessi, entro centoottanta giorni dall'approvazione del bilancio. Relativamente alle azioni assegnate a titolo di ripartizione di ristorni, ai sensi dell'art. 2545-sexies c.c., il rimborso, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposto in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

TITOLO X SOCI FINANZIATORI E ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

Articolo 23) — Soci finanziatori e strumenti finanziari partecipativi.

La cooperativa può emettere, con deliberazione dell'assemblea straordinaria, strumenti finanziari partecipativi, che

attribuiscono ai relativi sottoscrittori, persone fisiche o giuridiche, la qualifica di soci finanziatori.

Salvo quanto espressamente stabilito nel presente titolo, ai soci finanziatori non si applicano le disposizioni del presente statuto che si riferiscano specificamente ai soci operatori. Si applicano invece ad essi le disposizioni che disciplinano i diritti ed i doveri degli azionisti nella società per azioni, in quanto compatibili.

In caso di conferimento in denaro, i versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori devono essere effettuati, quanto al venticinque per cento, all'atto della sottoscrizione, unitamente all'intero sopraprezzo, secondo le norme dettate in tema di società per azioni; e quanto alla rimanenza, nel termine stabilito dall'organo di amministrazione.

Le partecipazioni dei soci finanziatori sono rappresentate da azioni nominative trasferibili, del valore nominale di euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) ciascuna, disciplinate dalle disposizioni in tema di società per azioni (articoli 2346 e seguenti del codice civile).

Le azioni dei soci finanziatori non sono rappresentate da titoli azionari; la società non dovrà quindi emettere i relativi titoli, in espressa deroga all'art. 2346, comma 1, del codice civile.

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori è di competenza dell'assemblea straordinaria; si applicano gli articoli 2438 e seguenti del codice civile. Non si applica quindi ai soci finanziatori la disciplina dell'ammissione di cui all'art. 2528 del codice civile.

La società può riscattare le azioni emesse a favore dei soci finanziatori, nel solo caso in cui — causa il venir meno del numero minimo dei soci ai sensi dell'art. 2522 del codice civile — l'assemblea straordinaria deliberi l'adozione delle norme della società a responsabilità limitata. In tal caso trova applicazione, in quanto compatibile, l'art. 2437-sexies del codice civile. In alternativa, l'assemblea straordinaria può deliberare, nella suddetta ipotesi, la conversione delle azioni di socio finanziatore in strumenti finanziari non partecipativi.

Articolo 24) — Diritti patrimoniali dei soci finanziatori.

Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili; ad esse spetta un dividendo pari a due punti percentuali in più rispetto al limite massimo previsto per i dividendi attribuibili ai soci operatori, nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente statuto riguardanti le cooperative a mutualità prevalente.

In caso di perdite incidenti sul capitale sociale, le azioni dei soci finanziatori sono postergate rispetto a quelle dei soci operatori.

Al momento dello scioglimento della società, le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nel rimborso del capitale, rispetto a quelle dei soci operatori. Inoltre, nella misura in cui la legge consenta, nelle cooperative a mutualità prevalente, l'attribuzione delle riserve divisibili ai soci finanziatori in sede di scioglimento della società, tale attribuzione dovrà essere effettuata in aggiunta al rimborso del capitale.

In ogni caso, i privilegi previsti dal presente articolo non si estendono alle riserve indivisibili, ai sensi dell'art. 2526, comma 2, del codice civile.

Articolo 25) — Diritti amministrativi dei soci finanziatori.

A ciascun socio finanziatore spetta un voto per ogni azione dallo stesso sottoscritta.

Gli strumenti finanziari partecipativi offerti in sottoscrizione al socio operatore, o comunque dallo stesso posseduti, non attribuiscono diritto di voto.

I soci finanziatori esercitano il proprio diritto di voto nell'assemblea generale. Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2376 del codice civile, i soci finanziatori esercitano il diritto di voto nell'assemblea speciale.

In ogni singola assemblea generale, ai soci finanziatori spetta comunque un numero complessivo di voti non superiore ad un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati nella medesima assemblea (art. 2526, comma 2, c.c.). Ove venga superato tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ridotti in proporzione entro la misura consentita; a tal fine verrà applicato, al voto di ciascun socio finanziatore, un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti consentito a tutti i soci finanziatori ed il numero di voti da essi effettivamente espressi, con la precisazione che, all'esito di tale operazione, il voto del socio finanziatore può avere anche un valore frazionario inferiore all'unità.

In considerazione dell'interesse che i soci finanziatori hanno nell'attività sociale, ad essi spetta il diritto di eleggere un numero di amministratori, e di componenti dell'organo di controllo, proporzionale all'ammontare del capitale da essi sottoscritto, rispetto all'ammontare totale del capitale; fermo restando che — ai sensi degli articoli 2542, penultimo comma, e 2543, comma 3, c.c. — i soci finanziatori non possono eleggere più di un terzo degli amministratori e dei componenti dell'organo di controllo. Il voto ai fini di cui sopra è espresso nell'assemblea speciale dei soci finanziatori, che deve essere convocata anteriormente all'assemblea generale. Le medesime disposizioni si applicano ai fini della

nomina dei liquidatori a seguito dello scioglimento della società.

I soci finanziatori possono essere nominati amministratori della cooperativa; la maggioranza degli amministratori deve essere comunque composta da soci cooperatori o da persone fisiche indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Articolo 26) — Trasferimento delle azioni dei soci finanziatori.

Le azioni dei soci finanziatori sono liberamente trasferibili.

Articolo 27) — Successione per causa di morte del socio finanziatore.

Le partecipazioni azionarie dei soci finanziatori sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte.

Articolo 28) — Strumenti finanziari non partecipativi.

La cooperativa può emettere — con deliberazione dell'organo di amministrazione — obbligazioni, altri titoli di debito, o strumenti finanziari non partecipativi, liberamente trasferibili e privi di diritto di voto nell'assemblea generale dei soci, e con i diritti patrimoniali attribuiti ai soci finanziatori dal presente statuto, fermi restando in ogni caso i limiti previsti dall'art. 2514 del codice civile.

Gli strumenti diversi dalle azioni, emessi a fronte di apporti non imputati al capitale sociale, non attribuiscono la qualità di socio qualunque sia la natura dei diritti patrimoniali agli stessi attribuiti.

TITOLO XI

CAPITALE SOCIALE, RISERVE, BILANCIO E UTILI

Articolo 29) — Capitale sociale.

Il capitale sociale è variabile, e non è quindi fissato in un ammontare prestabilito. Esso è costituito dai conferimenti dei soci, sia cooperatori che finanziatori.

Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e/o di crediti. Si applicano le previsioni dell'art. 2343 del codice civile.

Articolo 30) — Aumento gratuito e rivalutazione del capitale sociale.

La cooperativa può destinare, con deliberazione dell'assemblea ordinaria dei soci, una quota degli utili di esercizio, ai sensi e nei limiti dell'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, a rivalutazione del capitale sociale sottoscritto e versato. In ogni caso ciascuna rivalutazione deve essere effettuata in modo da non superare la misura complessiva del venti per cento del capitale originario, ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3, lettera b), del codice civile.

L'assemblea ordinaria può deliberare l'aumento gratuito del capitale sociale, mediante emissione di nuove azioni di finanziamento o aumento del valore nominale delle azioni di finanziamento esistenti, ai sensi dell'art. 2545-quinquies del codice civile.

Articolo 31) — Riserve sociali.

In caso di emissione di strumenti finanziari, l'assemblea che approva il bilancio può, dopo aver effettuato gli accantonamenti obbligatori per legge o statuto, accantonare ad apposita riserva — qualificata espressamente come divisibile e destinata ai portatori di strumenti finanziari nel caso di scioglimento del relativo rapporto — una percentuale degli utili netti annuali, esclusa in ogni caso la ripartizione di qualsiasi riserva tra i soci cooperatori. Tutte le altre riserve sono indivisibili, a norma dell'art. 2514 del codice civile.

Articolo 32) — Esercizi sociali.

Gli esercizi sociali vanno dal primo gennaio al trentuno dicembre di ciascun anno.

Articolo 33) — Destinazione degli utili di esercizio.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla sorte dell'avanzo netto di gestione, che dovrà essere ripartito come segue:

- a) il 30% (trenta per cento) da destinarsi, al fondo di riserva legale, qualunque sia l'ammontare della stessa;
- b) il 3% (tre per cento) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi dell'art. 11 comma 4° della legge n. 59 del 1992.

La parte residua potrà essere destinata:

- a) a remunerazione degli strumenti finanziari nei limiti di cui all'art. 2514 c.c.
- b) a rivalutazione del capitale sociale ovvero alla ripartizione dei ristorni tra i soci il cui ammontare sarà determinato dall'assemblea che approva il bilancio e nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente nonché delle previsioni di cui al precedente articolo 12.
- c) una quota, la quale non potrà mai essere superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo, rispetto al capitale versato, ai soci a titolo di dividendo;
- d) il resto alla riserva indivisibile.

TITOLO XII ASSEMBLEE

Articolo 34) — Diritto di intervento e diritto di voto in assemblea.

Possono intervenire in assemblea tutti i soci, operatori e finanziatori, che siano iscritti nel libro dei soci, anche se non ancora titolari del diritto di voto per non essere iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni dallo stesso possedute. A ciascun socio finanziatore spetta un voto per ogni azione sottoscritta, salvi i limiti previsti dall'art. 2526 del codice civile.

Articolo 35) — Rappresentanza in assemblea.

Il socio cooperatore ha facoltà di farsi rappresentare in assemblea, con delega scritta che può essere trasmessa anche via fax o per posta elettronica certificata, soltanto da un altro socio cooperatore avente diritto di voto. Ad ogni socio cooperatore non possono essere conferite più di dieci deleghe.

Il socio finanziatore può farsi rappresentare in assemblea, con delega scritta che può essere trasmessa anche via fax o per posta elettronica certificata, solo da altro socio, cooperatore o finanziatore. Ad ogni socio rappresentante non possono essere conferite più di dieci deleghe.

Si applicano le limitazioni previste dall'articolo 2372 del codice civile.

Articolo 36) — Convocazione dell'assemblea.

L'assemblea dei soci è convocata dall'organo amministrativo, sia presso la sede sociale sia altrove, purché nel territorio della Repubblica Italiana.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; ove, peraltro, la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, ovvero quando particolari esigenze — relative alla struttura ed all'oggetto della società — lo richiedano, la predetta assemblea potrà essere convocata entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea è convocata con avviso che dovrà essere inviato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento entro il suddetto termine, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali, o in mancanza al domicilio risultante dal registro delle imprese. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita.

In ogni caso, anche in difetto delle precedenti formalità, la deliberazione si intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo.

In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 37) — Funzionamento dell'assemblea.

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio d'amministrazione; in caso di assenza o impedimento di questi, sarà presieduta da persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
- che siano indicati nell'avviso di convocazione per esteso la deliberazione proposta, i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Articolo 38) — Approvazione delle deliberazioni assembleari.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in prima convocazione è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti rappresentati in assemblea.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza dei voti rappresentati in assemblea.

In deroga a quanto sopra stabilito, è necessario il voto favorevole di più della metà dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci per l'approvazione delle delibere concernenti la modifica dell'oggetto sociale, il trasferimento della sede della società all'estero, la modifica o soppressione delle clausole mutualistiche e non lucrative, la modifica delle clausole statutarie che disciplinano i ristorni ed i rapporti mutualistici, la trasformazione della società, la fusione eterogenea.

Articolo 39) — Assemblee separate.

Le deliberazioni dell'assemblea generale dei soci, sia ordinaria che straordinaria, devono essere precedute da assemblee separate nei seguenti casi:

- 1) — se la cooperativa ha più di tremila soci e svolge la propria attività in più province, deve svolgersi un'assemblea separata per ogni provincia;
- 2) — se la cooperativa ha più di cinquecento soci e si realizzano più gestioni mutualistiche, deve svolgersi un'assemblea separata per ciascuna gestione mutualistica.

In caso di pluralità di province, le singole assemblee separate sono convocate all'interno del territorio di ciascuna provincia; in caso di pluralità di gestioni mutualistiche, valgono le norme per la convocazione dell'assemblea generale.

L'assemblea separata è convocata con il medesimo avviso che convoca l'assemblea generale, contenente il medesimo ordine del giorno, con un intervallo — tra l'assemblea separata e l'assemblea generale — di almeno quindici giorni. L'avviso di convocazione deve contenere, per esteso, la deliberazione proposta.

Allo scopo di facilitare la partecipazione dei soci alle assemblee, i soci sono raggruppati, sin dall'atto della loro ammissione, in sezioni, ciascuna delle quali corrisponde ad una delle circoscrizioni territoriali o delle gestioni mutualistiche suindicate.

Per la costituzione ed il funzionamento delle assemblee separate si applicano le disposizioni di legge e del presente statuto che disciplinano l'assemblea generale dei soci; con la precisazione che l'assemblea separata è presieduta, in ogni caso, da persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti. Se la materia, su cui delibera l'assemblea separata, è di competenza dell'assemblea straordinaria, il relativo verbale deve essere redatto da un notaio.

Nei casi suindicati, l'assemblea generale delibera con il voto dei soci delegati dalle singole assemblee separate; ogni delegato esprime nella suddetta assemblea un numero di voti corrispondente a quello dei soci che nell'assemblea separata lo hanno designato.

Le modalità di convocazione dell'assemblea generale dei delegati sono le medesime previste dal presente statuto per l'assemblea generale dei soci; le relative deliberazioni sono approvate con le medesime maggioranze previste dal presente statuto per l'assemblea generale dei soci.

Ai fini dell'esercizio del diritto di voto da parte dei delegati nelle assemblee separate, si precisa che le assemblee separate deliberano, oltre che sull'elezione dei delegati, anche sul merito della deliberazione che verrà adottata dall'assemblea generale; i delegati, sia di maggioranza che di minoranza, sono conseguentemente vincolati ad esprimere il voto in assemblea generale secondo quanto deliberato dai soci che li hanno rispettivamente eletti, a meno che la stessa assemblea separata conferisca al delegato un mandato più o meno discrezionale. Il voto espresso in difformità dalla deliberazione dell'assemblea separata non è valido.

Articolo 39 bis) - Consultazione scritta

Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. Tale metodo è utilizzabile in alternativa al metodo assembleare sopradescritto.

Tuttavia con riferimento alle modificazioni del presente Statuto, alle decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché in tutti gli altri casi previsti espressamente dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo degli aventi diritto al voto, le decisioni dei soci debbono essere necessariamente adottate con il metodo assembleare.

La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori o di almeno tanti soci che rappresentino almeno il cinquanta per cento degli aventi diritto al voto e consiste in una proposta di deliberazione che dovrà essere inviata a tutti gli aventi diritto, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto

pervenire al domicilio risultante dal libro soci. La proposta dovrà essere redatta mediante apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari;
- la mancanza di sottoscrizione equivale a voto contrario.

I soci hanno cinque giorni per trasmettere presso la sede sociale la risposta, che deve essere messa in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine, purché non inferiore a giorni tre e non superiore a giorni dieci. La risposta deve contenere un'approvazione, un diniego o una astensione espressa. La mancanza di risposta dei soci entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario. Spetta all'organo amministrativo raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne i risultati a tutti i soci, amministratori e collegio sindacale, se nominato, indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti con il capitale da ciascuno rappresentato;
- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

Nel caso si opti per il metodo del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione.
- la dichiarazione del socio di essere sufficientemente informato.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali, entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione espressa, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario. I consensi possono essere trasmessi presso la sede della società con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso.

Ogni socio, regolarmente iscritto nel libro soci e a cui spetti il diritto di voto, ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo.

Le decisioni dei soci sono prese con gli stessi quorum dell'assemblea.

In entrambi i suddetti casi, i documenti dovranno essere conservati agli atti sociali ed il testo della deliberazione, ove approvato, dovrà essere ritrascritto nel libro delle decisioni dei soci mediante apposito verbale.

TITOLO XIII

AMMINISTRATORI

Articolo 40) — Nomina, composizione, durata dell'organo amministrativo.

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto, nel rispetto dell'art. 2542, comma 2, del codice civile, da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette, secondo quanto deciderà, di volta in volta, l'assemblea in sede di nomina alle cariche sociali.

Ai fini dell'elettorato passivo alla carica di amministratore, i soci cooperatori possono essere iscritti nel libro dei soci anche da meno di novanta giorni, salvo il disposto dell'art. 2542 del codice civile.

Ai soci finanziatori spetta il diritto di eleggere un terzo degli amministratori; nel caso in cui il numero complessivo degli amministratori non sia esattamente divisibile per tre, il risultato è arrotondato per difetto. La nomina degli amministratori da parte dei soci finanziatori ha luogo nella relativa assemblea speciale, da convocarsi in data anteriore a quella dell'assemblea generale.

Ai possessori di strumenti finanziari non partecipativi non compete il diritto di partecipare all'elezione degli amministratori.

Gli amministratori durano in carica per tre esercizi sociali; essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori possono essere rieletti.

Articolo 41) — Amministratori delegati.

Il consiglio d'amministrazione potrà, ai sensi dell'articolo 2381 del codice civile, nominare uno o più amministratori delegati; gli amministratori delegati sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale con cadenza almeno trimestrale.

Non possono essere delegate le attribuzioni previste dall'art. 2381, comma 4, e dall'art. 2544, comma 1, c.c.

Articolo 42) — Presidente e vicepresidente.

Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri un presidente, se questi non è stato già eletto dall'assemblea, e può eleggere un vicepresidente, che svolge le funzioni del presidente in caso di assenza o impedimento di questi. Nei confronti dei soci e dei terzi, l'intervento del vicepresidente costituisce, in ogni caso, prova dell'assenza o impedimento del presidente.

Articolo 43) — Compenso degli amministratori.

Il compenso degli amministratori è stabilito ai sensi dell'articolo 2389 del codice civile. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Articolo 44) — Adunanze e deliberazioni del consiglio di amministrazione.

Il consiglio d'amministrazione deve essere convocato nella sede sociale o altrove, purché nel territorio della Repubblica Italiana, oltre che nei casi previsti dalla legge, ogni qualvolta lo richiedano gli interessi della società, a cura del presidente o anche di uno solo dei consiglieri, con ogni mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. L'avviso di convocazione deve essere spedito a tutti gli amministratori, ed ai sindaci ove nominati, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima; nell'avviso devono essere indicati la data, il luogo e l'ora della riunione, e l'ordine del giorno. Anche in assenza di formale convocazione saranno tuttavia valide le deliberazioni del consiglio d'amministrazione quando vi partecipino tutti gli amministratori, ed i sindaci effettivi ne siano stati informati.

Il consiglio di amministrazione può tenere le sue riunioni in audiovideoconferenza o in sola audioconferenza alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 45) — Poteri di amministrazione.

All'organo di amministrazione spettano tutti i poteri per l'amministrazione e gestione dell'impresa sociale, fatta eccezione per quelli riservati dalla legge e dal presente statuto alla competenza dell'assemblea dei soci.

Articolo 46) — Poteri di rappresentanza.

La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al presidente del consiglio d'amministrazione e, in via disgiuntiva rispetto a quest'ultimo, separatamente ai singoli amministratori delegati eventualmente nominati dal consiglio d'amministrazione, nei limiti dei poteri a questi ultimi attribuiti. La rappresentanza spetta, inoltre, disgiuntamente al consigliere al quale il consiglio di amministrazione abbia affidato l'incarico per il compimento di una specifica operazione.

TITOLO XIV CONTROLLI

Articolo 47) — Collegio sindacale.

Il collegio sindacale deve essere nominato solo nei casi previsti dalla legge (articoli 2543, comma 1, e 2477, commi 2 e 3, del codice civile). E' in ogni caso obbligatoria la nomina del collegio sindacale quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi.

Il collegio sindacale, ove nominato, si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea dei soci, e che sono rieleggibili. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

Ai soci finanziatori spetta il diritto di eleggere un sindaco effettivo, con deliberazione adottata nella relativa assemblea speciale, che deve essere convocata in data anteriore a quella fissata per l'assemblea generale.

Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'art. 2399 c.c. La perdita di tali

requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e in caso di collegio sindacale, la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo è stato ricostituito.

Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.

Articolo 48) — Revisione Legale dei conti.

Nei casi in cui non sia obbligatoria la nomina del collegio sindacale ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, la revisione legale dei conti è esercitata, ai sensi dell'articolo 2409-bis, comma 1, del codice civile, da un revisore legale o da una società di revisione legale, iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Nei casi in cui sia obbligatoria la nomina del collegio sindacale, e purché la cooperativa non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, la revisione legale potrà essere esercitata anche dal collegio sindacale, in tal caso tutti i sindaci devono essere revisori legali, iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO XV

MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

Articolo 49) — Modificazioni dello statuto.

Le modificazioni dello statuto sono di competenza dell'assemblea straordinaria, con applicazione dell'articolo 2545-novies del codice civile.

Ferma restando la competenza, concorrente in via alternativa, dell'assemblea straordinaria, possono essere adottate anche dall'organo amministrativo, a norma dell'art. 2365, comma 2, del codice civile, le deliberazioni concernenti:

- 1) — l'istituzione o soppressione di sedi secondarie;
- 2) — il trasferimento della sede sociale all'interno del territorio della provincia;
- 3) — gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.

Si applica in ogni caso l'articolo 2436 del codice civile; anche nel caso di modifiche attribuite alla competenza dell'organo amministrativo, pertanto, il relativo verbale deve essere redatto da notaio.

TITOLO XVI

NORME FINALI

Articolo 50) — Scioglimento e liquidazione della società.

La società si scioglie per le cause indicate agli articoli 2522, comma 3, 2545-duodecies e 2484 del codice civile, e negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare i relativi adempimenti pubblicitari entro trenta giorni dal loro verificarsi.

A seguito del verificarsi di una causa di scioglimento, assumeranno la carica di liquidatori, salva diversa decisione dei soci, gli amministratori in carica al momento dello scioglimento. In caso di pluralità di liquidatori, gli stessi costituiscono un collegio di liquidazione, il cui funzionamento è regolato dalle norme di legge e statutarie relative al consiglio di amministrazione, in quanto compatibili. La rappresentanza della società spetterà congiuntamente a tutti i liquidatori.

Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo di pubblicità della nomina dei liquidatori, ai sensi di legge.

I liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società, e potranno anche cedere l'azienda sociale, o rami di essa, ovvero singoli beni e diritti, o blocchi di essi; potranno altresì compiere gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso l'esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

Restano salve, per quanto occorrer possa, le competenze dell'assemblea dei soci, di cui all'art. 2487 del codice civile.

F.to Mario Nardoiani; Luigi Colella, notaio; segue sigillo

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 20 comma 3

D.P.R. 445/2000, che si trasmette ad uso registro Imprese in termini utili di registrazione.

Imposta di bollo assolta ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.